



COMUNE DI GENOVA

Protocollo informatico

Genova, 23 maggio 2024

Ai Direttori

Dirigenti

Responsabili di procedimento

E p.c.

Al Presidente del Consiglio  
comunale

Ai componenti della Giunta

**Oggetto: indicazioni sulla clausola di immediata eseguibilità delle deliberazioni e sull'entrata in vigore dei regolamenti e dello Statuto.**

Si dispone che:

- Non venga inserita la clausola di immediata eseguibilità, qualora le deliberazioni non siano suscettibili di produrre effetti immediati e diretti nella sfera giuridica dei destinatari. In particolare, la clausola di immediata eseguibilità non deve essere inserita per quelle deliberazioni costituenti momenti procedurali di un iter più complesso, come la proposta di Giunta al Consiglio per il bilancio e il rendiconto, o per la fase di adozioni di atti urbanistici, prodromici alla loro approvazione definitiva. Analogamente nel caso di atti deliberativi da inviare ad autorità o Enti terzi;
- Qualora sussistano i presupposti di urgenza di portare ad esecuzione una delibera che sia idonea a produrre effetti nella sfera giuridica dei destinatari è possibile introdurre la clausola di immediata eseguibilità, previa adeguata motivazione;
- La motivazione sui presupposti di urgenza deve essere esplicitata, evitando clausole di stile, nella parte espositiva della deliberazione. A tal proposito si precisa che non si ritiene congrua una motivazione di urgenza collegata a deliberazioni riferite a procedimenti che si sono protratti per lungo tempo prima di avere conclusa l'istruttoria;
- Per i regolamenti si faccia riferimento all'articolo 10 delle preleggi e si parli correttamente di entrata in vigore, senza inserire la clausola di immediata eseguibilità, ma prevedendo eventualmente, ricorrendone i presupposti, una entrata in vigore anticipata in assenza di "vacatio legis".

In relazione a queste ipotesi, è necessario inserire all'interno del regolamento una norma che dia conto dell'entrata in vigore, ovvero:



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 Genova |  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 5572580 |  
Email [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |





COMUNE DI GENOVA

- a. Per le ipotesi di entrata in vigore “ordinaria” con *vacatio legis* “Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 10 delle preleggi al Codice civile, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio”;
- b. Per le ipotesi di entrata in vigore anticipata, in assenza di *vacatio legis* “Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 10 delle preleggi al Codice civile, contestualmente il giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio”.

Per le motivazioni di seguito esplicitate:

Come è noto, la giurisprudenza richiede ai fini di ritenere validamente apposta la clausola di immediata eseguibilità delle deliberazioni degli organi collegiali una motivazione sull’urgenza di provvedere. Per meglio comprendere tale esigenza motivazionale occorre avere riguardo però al contenuto delle deliberazioni. Solo alcune deliberazioni, infatti, hanno un contenuto dispositivo, cioè modificativo della sfera giuridica dei destinatari dell’atto, anche tenuto conto che il Consiglio e la Giunta sono organi di indirizzo politico e non di gestione. Si tratta delle deliberazioni che hanno destinatari determinati o determinabili, quali ad esempio atti urbanistici esecutivi. Esistono atti deliberativi, invece, che non sono destinati a modificare la sfera giuridica dei destinatari in via immediata, perché ad esempio sono atti di impulso inseriti in un procedimento più ampio e normalmente gli effetti dell’atto sono collegati all’atto finale del procedimento complesso. Appartengono ad esempio a questa categoria le proposte della Giunta da presentare in Consiglio comunale. In questi casi non sono rinvenibili effetti esecutivi immediati degli atti deliberativi.

In conseguenza di quanto sopra si ritiene che, quando le deliberazioni non siano immediatamente produttive di effetti nei confronti dei destinatari, non debba essere inserita la clausola di immediata eseguibilità e che, nonostante ciò, non sono preclusi gli ulteriori passaggi del procedimento. In altre parole, calando la regola nella fattispecie concreta dell’iter di approvazione del bilancio che prevede una proposta della Giunta e il decorso di un termine prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio, la sottoposizione del bilancio al Consiglio non è impedita dalla mancanza della clausola di immediata eseguibilità della deliberazione della Giunta, peraltro non prevista dall’articolo 174 Tuel che disciplina l’iter di approvazione del bilancio. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda le varie fasi procedurali dei piani urbanistici.

Pertanto, una clausola di immediata eseguibilità nelle fattispecie sopra esemplificate è superflua, avendo la delibera di impulso adempiuto alla sua funzioni di fungere da proposta per l’organo competente, senza la produzione di alcun effetto nella sfera giuridica dei destinatari. Invece, ci sono casi in cui la clausola di immediata eseguibilità è apponibile ovvero quelle deliberazioni che devono avere effetti immediati nella sfera giuridica dei destinatari, per cui la giurisprudenza ritiene necessaria una motivazione circa l’urgenza di provvedere. Se si esaminano i casi in cui la giurisprudenza ha sentenziato sulla clausola di immediata eseguibilità, si scopre che si tratta di casi in cui la delibera produceva effetti diretti nella sfera dei destinatari, che infatti, ritenendosi lesi dalla deliberazione, l’hanno impugnata. Si comprende quindi che una delibera non lesiva non è nemmeno impugnabile e quindi una clausola di immediata eseguibilità è inutile.



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 Genova |  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 5572580 |  
Email [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |





COMUNE DI GENOVA

Va rilevato in proposito che il Tar Piemonte nella sentenza sez. I 06 febbraio 2015 n. 258 così individua la *ratio* della immediata eseguibilità: *“L’art. 134 comma 4, t.u. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, è norma che tende a salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l’“effetto annuncio” connaturato all’ordinaria regola di cui al comma 3 dello stesso art. 134, in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 4.2. La clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, correlata al requisito dell’urgenza. 4.3. L’eventuale difetto di motivazione del requisito dell’urgenza non determina, in ogni caso, l’illegittimità dell’intero provvedimento, ma solo il differimento degli effetti giuridici del provvedimento al decorso del termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione, senza quindi arrecare alcuna concreta utilità alla parte ricorrente.”* Si ricorda che per motivare l’urgenza di provvedere occorre avere riguardo a situazioni esterne, che non consentono di aspettare il decorso del termine di esecutività della deliberazione.

Una riflessione a parte deve essere svolta per i regolamenti e lo Statuto. Questi come tutti gli atti normativi, necessitano normalmente di un periodo di *“vacatio legis”*, cioè di pubblicazione prima di entrare in vigore, per garantirne la conoscibilità da parte della generalità dei destinatari. La norma applicabile in tal caso risulta l’articolo 10 delle preleggi al Codice civile, che è possibile citare o nel corpo della deliberazione o nel regolamento medesimo. L’articolo 10 prevede che gli atti normativi entrino in vigore il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.

Quindi la regola è che gli atti regolamentari entrino in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio, e tuttavia, in casi di urgenza è possibile stabilire un termine diverso, come avviene per alcune norme urgenti dello Stato, di cui si prevede l’entrata in vigore immediata, senza la *“vacatio legis”*. Pertanto, si ritiene che nel caso dei regolamenti la clausola di immediata eseguibilità non sia necessaria, mentre si invitano gli uffici ad inserire la clausola indicata nel presente documento, sulla falsariga dell’articolo 10 delle preleggi, specificando l’entrata in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione o, in caso di motivata urgenza, indicando un termine diverso più breve. È anche possibile stabilire un termine più lungo per l’entrata in vigore, qualora vi siano esigenze in tal senso.

Qualora si tratti di una deliberazione interlocutoria o di impulso, come si è detto prima, da inviare ad autorità esterne, si ritiene che la delibera possa essere inviata anche in attesa del decorso del termine per la sua esecutività, salvo che sia diversamente disposto in apposite norme di legge che richiedano esplicitamente l’esecutività della deliberazione. In tal caso va citata la norma di legge.

Le norme che prevedevano l’invio ad autorità esterne di delibere esecutive, si giustificavano un tempo perché inserite in un sistema di controlli esterni che sospendevano l’efficacia delle deliberazioni. Le deliberazioni, infatti, erano soggette al controllo di legittimità del Co.Re.Co e fino a che l’organo di controllo non si pronunciava, l’efficacia delle deliberazioni era da intendersi sospesa fino all’esito positivo del controllo. Successivamente il controllo era stato ridotto ad alcune deliberazioni, mentre per le altre il controllo era solo eventuale e poteva essere chiesto durante il periodo di pubblicazione, prima che diventasse esecutiva la deliberazione. Ecco perché si prevedeva l’efficacia differita delle deliberazioni, per aspettare il decorso del termine garantito ai capigruppo per chiedere il controllo di legittimità di alcune



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 Genova |  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 5572580 |  
Email [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |





COMUNE DI GENOVA

deliberazioni. Oggi tutti questi controlli esterni sono stati soppressi per cui il decorso del termine determina solo un'efficacia differita delle deliberazioni senza che sia finalizzata ad uno scopo preciso.

Si dispone la pubblicazione della presente in Amministrazione trasparente.

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Concetta Orlando  
*(documento firmato digitalmente)*



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 Genova |  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 5572580 |  
Email [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |

